

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 27/04/2017**

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni generali

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 2 - Durata in carica dei Consiglieri

Art. 3 - Anzianità dei Consiglieri

Art. 4 - Informazione ai Consiglieri comunali

Art. 5 - Decadenza dei Consiglieri

Art. 6 - Dimissioni degli eletti

Art. 7 - Astensione obbligatoria

Art. 8 - Assenza prolungata

Art. 9 - Rimborsi spese ed indennità di missione

Art. 10 - Locali, attrezzature e risorse per il Presidente e per i Gruppi consiliari

TITOLO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 11 - Costituzione dei Gruppi consiliari

Art. 12 - Costituzione delle Federazioni dei Gruppi consiliari

Art. 13 - Comunicazione dei Gruppi consiliari

Art. 14 - Costituzione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo

Art. 15 - Funzioni di rappresentanza

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Art. 16 - Costituzione e composizione delle Commissioni permanenti

Art. 17 - Nomina dei componenti delle Commissioni

Art. 18 - Convocazione e validità delle Commissioni permanenti

Art. 19 - Competenza delle Commissioni permanenti

Art. 20 - Partecipazione alle sedute di Consiglieri non appartenenti alla Commissione

Art. 21 - Richiesta di parere di altre Commissioni

Art. 22 - Disposizioni generali sulle sedute delle Commissioni

Art. 23 - Funzioni di controllo

Art. 24 - Commissioni di controllo, di garanzia e di indagine

Art. 25 - Nomina di Commissioni speciali ed incarichi a singoli Consiglieri

TITOLO V
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 26 - Convocazione del Consiglio comunale*
- Art. 27 - Procedura delle convocazioni*
- Art. 28 - Funzioni deliberative*
- Art. 29 - Apertura e validità delle adunanze*
- Art. 30 - Procedure per la seconda convocazione*
- Art. 31 - Sedute pubbliche*
- Art. 32 - Sedute segrete*
- Art. 33 - Affari per la cui trattazione è richiesto un determinato numero di presenti o per la cui approvazione è richiesto un determinato numero di voti favorevoli*
- Art. 34 - Computo del numero legale per la validità delle adunanze in casi particolari*
- Art. 35 - Elezione del Sindaco, nomina della Giunta e prima convocazione della seduta consiliare*
- Art. 36 - Organo di revisione economica*
- Art. 37 - Designazione degli scrutatori*
- Art. 38 - Richiesta di verifica del numero legale*
- Art. 39 - Ordine della discussione*
- Art. 40 - Regolamentazione degli interventi*
- Art. 41 - Divieto di interruzione e divagazioni*
- Art. 42 - Interdizione della parola*
- Art. 43 - Richiesta della parola per fatto personale*
- Art. 44 - Precedenza dei richiami di regolamento, all'ordine del giorno ed alla priorità di una votazione*
- Art. 45 - Proposizione di questione pregiudiziale e sospensiva*
- Art. 46 - Ordine delle proposte da deliberare. Assenso tacito del Consiglio*
- Art. 47 - Ordine di discussione delle controproposte*
- Art. 48 - Consegnà al Presidente degli emendamenti*
- Art. 49 - Rinuncia all'emendamento*
- Art. 50 - Discussione degli articoli, capitoli o voci*
- Art. 51 - Dichiarazioni di voto e ordine delle votazioni*
- Art. 52 - Correzioni di forma*
- Art. 53 - Chiusura della discussione generale*
- Art. 54 - Forma delle votazioni*
- Art. 55 - Controprova della votazione per alzata di mano*
- Art. 56 - Procedura della votazione per appello nominale*
- Art. 57 - Procedura della votazione per scrutinio segreto*
- Art. 58 - Divieto di parola e proclamazione dell'esito della votazione*
- Art. 59 - Approvazione delle deliberazioni*
- Art. 60 - Proposte ritirate*
- Art. 61 - Gli Assessori comunali*
- Art. 62 - Comunicazioni al Consiglio delle deliberazioni adottate dal Commissario straordinario*

TITOLO VI
PRESIDENZA

- Art. 63 - Ufficio di Presidenza*
- Art. 64 - Presidenza delle sedute*
- Art. 65 - Potere discrezionale del Presidente*
- Art. 66 - Disciplina dei Consiglieri*
- Art. 67 - Disciplina delle sedute*

Art. 68 - Disciplina del pubblico

Art. 69 - Misure d'ordine e polizia nell'aula consiliare

TITOLO VII INTERROGAZIONI, MOZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 70 - Facoltà di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione dei Consiglieri

Art. 71 - Contenuto e forma delle interrogazioni

Art. 72 - Iscrizione delle interrogazioni nell'ordine del giorno dei lavori

Art. 73 - Risposta alle interrogazioni

Art. 74 - Replica alle dichiarazioni della Giunta sulle interrogazioni

Art. 75 - Carattere di urgenza delle interrogazioni

Art. 76 - Risposta scritta alle interrogazioni

Art. 77 - Trattazione delle interrogazioni

Art. 78 - Contenuto e forma delle mozioni

Art. 79 - Inserzione delle mozioni all'ordine del giorno dei lavori

Art. 80 - Ritiro delle mozioni

Art. 81 - Discussione di mozioni relative a fatti o argomenti identici o connessi

Art. 82 - Precedenza delle mozioni sulle interrogazioni

Art. 83 - Discussione delle mozioni

TITOLO VIII PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Art. 84 - Funzioni del Segretario

Art. 85 - Compilazione e contenuto dei processi verbali

Art. 86 - Sottoscrizione dei verbali

Art. 87 - Redazione, stampa e deposito degli atti consiliari

Art. 88 - Deposito delle proposte presso il Segretario Generale

TITOLO IX INCARICHI AD AZIENDE SPECIALI

Art. 89 - Nomina del Consiglio di Amministrazione delle Aziende speciali

Art. 90 - Compiti del Consiglio comunale nei confronti delle Aziende Art. 91 - Istituzioni

Art. 92 - Proroga e decadenza dei mandati

TITOLO X NORME TRANSITORIE

Art. 93 - Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Disposizioni generali

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalle leggi, dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Qualora nel corso delle sedute si verificano fatti non disciplinati dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al presidente del consiglio comunale, sentito il segretario generale.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 2 - Durata in carica dei Consiglieri

1. Il consiglio comunale dura in carica cinque anni, salvo quanto previsto dalla legge.
2. Ove un consigliere venga dichiarato ineleggibile o deceda prima della sua proclamazione, è sostituito dal candidato che, nella medesima lista, abbia conseguito la maggiore cifra individuale di voti, come risulta dal verbale del seggio centrale, determinata dalla somma tra voti di lista e preferenze.
3. Analoga sostituzione viene effettuata nei confronti di eletti deceduti o decaduti nel corso del quinquennio.
4. I componenti del consiglio, all'inizio del loro mandato e a cura dell'amministrazione, sono muniti di apposita tessera di riconoscimento, recante il sigillo del comune di Monterotondo nonché la firma del sindaco o del presidente del consiglio comunale, all'uopo delegato, oltre al fotogramma, alle generalità del consigliere ed alla durata del mandato.
5. Le tessere sono numerate ed annotate in un apposito registro tenuto dal presidente del consiglio.
6. Il consiglio comunale può deliberare di assicurare i consiglieri contro i rischi connessi all'espletamento del mandato.

ART. 3 - Anzianità dei Consiglieri

1. E' consigliere anziano colui che ha riportato la maggiore cifra individuale di voti, risultante dal verbale del seggio centrale, determinata dalla somma tra voti di lista e preferenze, con l'esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di condizioni, si considera anziano il consigliere che precede nella lista elettorale di appartenenza.

ART. 4 - Informazione ai Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali, per l'espletamento del loro mandato, rimettono agli uffici comunali istanze, proposte e comunicazioni utilizzando la posta elettronica certificata. Ogni consigliere comunale per la durata del mandato verrà dotato dall'amministrazione comunale di un indirizzo di posta elettronica certificata; in alternativa, il consigliere comunale potrà optare per utilizzare un proprio recapito di posta elettronica certificata.

2. All'uopo tutti gli atti intercorrenti fra l'amministrazione comunale e i consiglieri comunali e viceversa, ivi compresi avvisi, convocazioni, comunicazioni, istanze, interrogazioni, mozioni e simili, sono inviati esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. A tal fine ogni consigliere comunale, all'atto della convalida della carica, dovrà comunicare il proprio indirizzo PEC alla segreteria dell'ufficio di presidenza; in difetto, tutti gli atti della pubblica amministrazione saranno a lui comunicati presso l'indirizzo PEC del presidente di gruppo e, in carenza di quest'ultimo, presso la casella di posta elettronica ordinaria del servizio supporto agli organi istituzionali.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutti i documenti, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, sotto comminatoria delle sanzioni previste dalla legge per la violazione del segreto d'ufficio. Le copie dei documenti vengono rilasciate a titolo gratuito ed in tempo reale, ovvero ad una velocità che sia possibile predeterminare, quali che siano i contesti operativi dell'apparato.

4. Il diritto di accesso all'informazione è garantito anche tramite strumenti informatici e telematici.

5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. Ogni consigliere comunale può essere dotato dall'Amministrazione Comunale, per la durata del mandato, degli strumenti tecnico-informatici portatili necessari alla consultazione degli atti ricevuti per posta elettronica certificata.

7. Non sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente articolo, salva espressa e motivata autorizzazione del presidente del consiglio comunale, il quale, valutate le esigenze del caso, può ammettere singoli o tutti i consiglieri comunali all'esercizio del loro diritto di accesso agli atti, mediante il rilascio della documentazione in forma cartacea o a mezzo strumenti equipollenti.

ART. 5 - Decadenza dei Consiglieri

1. Il consigliere comunale che risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive alle sedute del consiglio decade dalla carica, così come previsto dal vigente statuto comunale.

2. Le giustificazioni delle assenze dalle sedute consiliari, qualora il presidente del consiglio non possa darne atto a verbale, devono essere successivamente comunicate dall'interessato per iscritto ed indirizzate alla presidenza del consiglio, entro e non oltre 10 giorni dopo la data della seduta stessa. In caso contrario, le assenze saranno considerate ingiustificate.

3. La segreteria della presidenza del consiglio comunicherà al presidente l'avvenuta decorrenza del termine di decadenza per il tempestivo avvio delle procedure statutarie di decadenza e surroga del consigliere decaduto.

ART. 6 - Dimissioni degli eletti

1. Qualora il sindaco o un consigliere intendano dimettersi dalla carica, le loro dimissioni saranno valide solo se presentate, in deroga all'art. 4, in forma scritta, personalmente o a mezzo di delega autenticata, ai sensi di legge.

ART. 7 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal contrarre, direttamente od indirettamente, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali,

in favore e per conto del comune e delle istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2. I consiglieri hanno l'obbligo di assentarsi dall'aula consiliare per tutto il tempo della discussione e votazione delle deliberazioni che trattino di un interesse proprio o di un interesse dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3. I consiglieri obbligati ad astenersi e dunque ad assentarsi, ne informano il presidente del consiglio comunale, che fa dare atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

4. Ogni consigliere ha facoltà di segnalare al presidente del consiglio comunale eventuali posizioni di conflitti di interesse di cui ai punti precedenti.

ART. 8 - Assenza prolungata

1. Ogni consigliere comunale, sussistendo legittima motivazione, può, con comunicazione indirizzata al presidente, chiedere di essere considerato in stato di assenza per una o più sedute.

2. Il presidente ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Durante questo periodo, il consigliere comunale non decade dai diritti inerenti gli atti contenenti interrogazioni, già ricevuti dall'amministrazione comunale.

ART. 9 – Rimborsi spese ed indennità di missione

1. Ai consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio comunale, spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso per le spese di soggiorno, secondo i dettami dell'art. 84 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, del decreto del Ministero dell'Interno 04/08/2011 e loro eventuali successive modificazioni e integrazioni.

2. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal Capo IV del Titolo III del D. Lgs 267/2000 un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli comunali ed alle commissioni consiliari. In nessun caso l'ammontare mensile percepito da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco.

3. La partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, regolarmente e formalmente convocate, anche se andate deserte, danno diritto alla certificazione per l'assenza dal posto di lavoro: in questi casi il rimborso, cui l'amministrazione è tenuta, sarà quello stabilito dall'art. 79, comma 3, del TUEL.

ART. 10 – Locali, attrezzature e risorse per il Presidente e per i Gruppi consiliari

1. Il presidente del consiglio ed i gruppi consiliari dispongono, presso la sede comunale, di locali, personale, attrezzature, risorse finanziarie e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale e dei rapporti istituzionali che vorranno intrattenere con altri enti locali ed istituzioni.

2. Le risorse finanziarie sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. Successivamente all'avvenuta esecutività del bilancio, tali risorse sono attribuite all'ufficio di presidenza del consiglio comunale ed ai gruppi consiliari in proporzione ai loro componenti.

3. Le risorse attribuite ai gruppi consiliari ad insindacabile giudizio degli stessi, sono destinate, previa esibizione dei giustificativi di spesa presso la segreteria degli organi istituzionali, a finanziare iniziative strettamente connesse alle funzioni del gruppo consiliare e di singoli consiglieri, con divieto di destinarle al finanziamento di attività politiche e/o di propaganda elettorale.

TITOLO III **I GRUPPI CONSILIARI**

ART. 11 - Costituzione dei Gruppi consiliari

1. Ogni consigliere comunale appartiene al gruppo consiliare relativo alla lista elettorale ove risulta essere stato eletto.

2. In ogni tempo, durante la consiliatura, il consigliere comunale ha facoltà di dichiarare la sua appartenenza ad altro gruppo consiliare presente in consiglio comunale.

3. In alternativa, il consigliere può dichiarare la sua appartenenza al gruppo misto, di cui diventa presidente. Qualora il gruppo misto fosse rappresentato da più di un consigliere, vale il criterio della rotazione semestrale della presidenza.

4. Dopo le comunicazioni di cui al successivo art. 13 e fatti salvi i commi 2 e 3 del presente articolo, è vietato costituire nuovi gruppi consiliari con un numero di componenti inferiore alle due unità, fatta eccezione per l'ipotesi di dichiarazione di appartenenza ad un gruppo presente nel parlamento europeo, in una camera del parlamento nazionale o nel consiglio regionale del Lazio, previa autorizzazione del titolare del contrassegno di tale gruppo o facente riferimento a partiti politici regolarmente costituiti ai sensi della legislazione vigente in materia, previa autorizzazione del rappresentante legale o del titolare del relativo simbolo di riferimento.

ART. 12 – Costituzione delle Federazioni dei Gruppi consiliari

1. Due o più gruppi consiliari possono federarsi dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale ed indicando un unico rappresentante della federazione, il quale assume le medesime funzioni e prerogative del presidente di gruppo, anche in ragione della sua partecipazione alla conferenza dei presidenti di gruppo. Le prerogative e le funzioni dei presidenti dei gruppi federati sono pertanto conferite al rappresentante della federazione.

ART. 13 – Comunicazione dei Gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo comunica al presidente del consiglio comunale l'elenco dei propri componenti sottoscritto dal presidente del gruppo stesso, il quale altresì comunica fino a due vice presidenti di gruppo.

2. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento, così come delle variazioni nella composizione del gruppo stesso, viene data comunicazione al presidente del consiglio comunale.

ART. 14 - Costituzione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo

1. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono la conferenza dei presidenti dei gruppi, che viene convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale, con la partecipazione dell'intero ufficio di presidenza, per consultazioni in ordine allo svolgimento dei lavori consiliari. La conferenza deve essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, oppure quando ne facciano richiesta un componente della maggioranza e uno dell'opposizione.

2. La convocazione avviene prima della seduta del consiglio comunale o, comunque, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, per la trattazione di argomenti oggetto di deliberazione consiliare.

3. La conferenza dei presidenti di gruppo ha poteri essenzialmente organizzativi e decide il calendario delle sedute consiliari.

4. Alla conferenza dei presidenti di gruppo compete, altresì, di esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento e la soluzione di conflitti di competenza tra organi comunali.

5. Se la questione sull'interpretazione o sul conflitto di competenza è sollevata nel corso di una seduta del consiglio comunale, la questione stessa è demandata alla conferenza dei presidenti di gruppo, su decisione del presidente dell'assemblea o a seguito di deliberazione del consiglio comunale; la trattazione dell'argomento al quale la questione si riferisce viene sospesa.

6. Nei casi di urgenza la conferenza dei presidenti di gruppo può essere convocata immediatamente; in tal caso la trattazione dell'argomento al quale la questione si riferisce viene sospesa.

7. Il consiglio comunale delibera successivamente alla proposta o al parere espresso dalla conferenza dei presidenti di gruppo.

8. La segreteria della conferenza dei presidenti di gruppo provvederà a mantenere la raccolta dei verbali contenenti le decisioni assunte sugli argomenti trattati.

ART. 15 - Funzioni di rappresentanza

1. Per le sue funzioni di rappresentanza il consiglio comunale nomina, di volta in volta, apposita delegazione, composta dal presidente del consiglio o dal vice presidente, nonché da quattro consiglieri, due di maggioranza e due di minoranza.

TITOLO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

ART. 16 - Costituzione e composizione delle Commissioni permanenti

1. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il consiglio delibera la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, in ragione di una per ogni assessorato. La loro competenza viene stabilita in ragione delle materie delegate a ciascun assessore.

2. Ciascuna commissione permanente è composta da cinque consiglieri e presieduta da un componente eletto dalla commissione stessa nella prima seduta utile; risulterà eletto colui che avrà conseguito il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di consiliatura.

3. Sempre nella prima seduta, convocata dal presidente del consiglio comunale, ciascuna commissione elegge anche un vice presidente con votazione separata da quella del presidente ed i componenti potranno votare un solo nominativo.

4. Il consigliere che fa parte di una commissione permanente, nel caso di sua assenza e previa comunicazione al presidente, può essere sostituito da un consigliere del suo gruppo o della federazione di gruppi consiliari di appartenenza, con pienezza di funzioni e con le medesime indennità e agevolazioni di legge.

5. Per lo studio di particolari questioni, le commissioni possono sentire, a mero titolo consultivo, funzionari del comune, consulenti comunali esterni e rappresentanti sindacali di categoria.

6. Ogni consigliere comunale è designato di diritto ad una commissione permanente e non può rinunciarvi. In ognuna di esse deve essere rappresentata la minoranza.

7. I dirigenti dei dipartimenti, competenti per materia, nominano un segretario e un segretario supplente per ciascuna commissione consiliare; al segretario incaricato spetta compilare e conservare i verbali succintamente redatti, che, letti nella seduta immediatamente successiva, vengono sottoscritti da tutti i commissari presenti. In mancanza del segretario e del segretario supplente, le relative funzioni vengono svolte dal presidente della commissione.

8. Alle riunioni delle commissioni consiliari partecipa di norma l'assessore competente per l'oggetto, il quale, in caso di impedimento, ne darà preventivamente comunicazione al presidente.

9. Ciascuna commissione è costituita per l'esame, lo studio e la trattazione delle medesime materie delegate all'assessore e fornisce a quest'ultimo i relativi pareri consultivi; all'uopo, il verbale dovrà indicare la posizione di ciascun commissario.

10. Qualora l'assessore ritenga di disattendere il parere della commissione, motiverà a quest'ultima il suo dissenso per iscritto. Ove permanga la discordanza, dovrà darsene comunicazione in consiglio comunale.

ART. 17 - Nomina dei componenti delle Commissioni

1. Le composizioni delle commissioni consiliari permanenti sono nominate dal consiglio comunale su proposta della conferenza dei presidenti di gruppo.

2. Qualora la conferenza non raggiunga un accordo, il consiglio delibererà conferendo ad ogni consigliere la facoltà di votare fino a cinque nominativi, tre di maggioranza e due di minoranza.

ART. 18 - Convocazione e validità delle sedute delle Commissioni permanenti

1. I presidenti di ciascuna commissione permanente, di concerto fra loro e sentiti i rispettivi commissari, entro trenta giorni dalla loro elezione pubblicano il calendario semestrale delle sedute ordinarie delle commissioni medesime, che verrà affisso entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno di ciascun anno presso l'ufficio di presidenza. Ogni commissione permanente deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due volte al mese ed in via straordinaria, su richiesta del sindaco, dell'assessore, del presidente di commissione o di almeno due componenti. La

convocazione in via straordinaria verrà comunicata ai commissari dal presidente della commissione nei tempi e nei modi più idonei e comunque annotata nel calendario semestrale.

2. Gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle singole sedute sono fissati dal presidente.

3. Resta salva la facoltà del sindaco e dell'assessore di far iscrivere all'ordine del giorno le questioni da loro ritenute opportune.

4. Gli ordini del giorno delle commissioni verranno affissi a cura del segretario della commissione su apposita bacheca, almeno 48 ore prima della riunione.

5. Trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione indicata senza che si sia raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti, la seduta si considera valida ai fini dell'espressione del parere di competenza, purché il numero dei presenti non sia inferiore ai due quinti dei componenti.

6. La seduta si considera deserta trascorsi 60 minuti dall'orario fissato per la convocazione, ove non si raggiunga tale numero.

7. Non possono essere liquidate indennità di presenza e provvidenze di legge ai commissari che presenziano la commissione di appartenenza per meno di trenta minuti, salvo che i lavori non vengano dichiarati terminati prima di detto termine.

ART. 19 - Competenza delle Commissioni permanenti

1. Ciascuna commissione permanente esamina tutte le proposte di deliberazione e questioni che il sindaco o l'assessore trasmetteranno, prima della discussione in consiglio.

2. Esamina altresì le proposte di deliberazione e questioni che il consiglio riterrà di sottoporle.

3. Le commissioni hanno anche poteri di iniziativa e funzioni promozionali nel settore di competenza ed in tal senso avanzano proposte al sindaco o all'assessore.

4. Gli assessori, su richiesta delle commissioni, riferiscono sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal consiglio.

5. La commissione permanente, inoltre, è chiamata dall'assessore competente ad esaminare in via preliminare le proposte di deliberazione della giunta ritenute di particolare rilevanza.

6. Il parere consultivo della commissione deve essere indicato nel corpo della deliberazione. Qualora la seduta relativa all'esame di tale delibera sia andata deserta, dovrà darsene conto nel corpo della proposta di deliberazione.

ART. 20 - Partecipazione alle sedute di Consiglieri non appartenenti alla Commissione

1. Le commissioni hanno facoltà di chiedere ai dipartimenti, uffici, servizi e aziende del comune, informazioni, notizie e documenti che permettano alle commissioni stesse una migliore valutazione ed approfondimento delle proposte.

2. Ogni consigliere può partecipare a tutte le commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, con facoltà di intervento, ma senza obbligo di verbalizzare la sua posizione sull'oggetto della discussione; in ogni caso dovrà darsi atto a verbale della sua presenza e della sua eventuale partecipazione alla discussione.

ART. 21 - Richiesta di parere di altre commissioni

1. Ciascuna commissione, prima di procedere all'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, può fare richiesta che sia sentito il parere di altra commissione. In tal caso i rispettivi presidenti provvederanno alla convocazione congiunta.

ART. 22 - Disposizioni generali sulle sedute delle commissioni

1. Due o più commissioni possono essere convocate in seduta congiunta per l'esame di particolari questioni che coinvolgono la competenza di ciascuna di esse.

2. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti, ai sensi di legge, sono pubbliche solo quando si esaminano proposte di deliberazioni consiliari il cui iter formativo si sia concluso con l'acquisizione dei pareri rilasciati dagli uffici competenti.

3. In tutti gli altri casi le sedute delle commissioni non sono pubbliche e i componenti sono vincolati al segreto d'ufficio, conformemente allo stesso vincolo a cui sono tenuti i dipendenti degli uffici comunali competenti per l'iter formativo dell'atto amministrativo, fatti salvi, naturalmente, i diritti e le prerogative degli amministratori e dei singoli consiglieri comunali, così come disposto dallo statuto comunale.

ART. 23 - Funzioni di controllo

1. Le commissioni permanenti, informandone il presidente del consiglio, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza.

2. Delle indagini conoscitive può essere redatta una relazione conclusiva, eventualmente una di maggioranza ed una di minoranza, trasmessa al presidente del consiglio e ai presidenti dei gruppi consiliari, nonché al sindaco e all'assessore competente.

ART. 24 - Commissioni di controllo, di garanzia o di indagine.

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e/o di garanzia, ove costituite, è attribuita alla minoranza consiliare.

2. Ove fossero costituite più commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, si procederà alla nomina del presidente delle stesse secondo criteri di rotazione tra i gruppi consiliari di minoranza, tenendo conto della rispettiva rappresentatività.

3. La commissione controllo e garanzia, ove costituita, si attiene a verifiche di carattere politico quali:

- verificare il rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali
- verificare l'attuazione degli indirizzi generali, degli ordini del giorno e delle mozioni approvate in consiglio comunale
- esaminare le questioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali
- esaminare e/o verificare ogni altra specifica questione di particolare rilevanza demandata dal consiglio comunale, dalla giunta o dal sindaco.

ART. 25 - *Nomina di Commissioni speciali ed incarichi a singoli Consiglieri*

1. Il consiglio, ove lo ritenga necessario, istituisce commissioni speciali per lo studio di casi specifici e/o l'accertamento di fatti aventi rilevanza pubblica.
2. La composizione e le norme di funzionamento di tali commissioni sono stabilite dal consiglio con propria deliberazione, fatto salvo il criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza consiliare.
3. Il consiglio può incaricare uno o più dei suoi componenti per esaminare e riferire su argomenti e questioni che necessitano di indagini o specifici approfondimenti.

TITOLO V SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 26 – *Convocazione del Consiglio comunale*

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente del consiglio comunale e si riunisce obbligatoriamente una volta al mese, ad eccezione del mese di agosto. In assenza di deliberazioni, il consiglio comunale sarà convocato per discutere e trattare mozioni, interrogazioni e altri atti di proposta consiliare. In assenza di atti amministrativi di indirizzo o di controllo, il consiglio comunale non sarà convocato, salvo diversa determinazione del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei presidenti di gruppo.
2. Il consiglio comunale verrà calendarizzato semestralmente dal presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dei presidenti di gruppo.
3. In ordine alla calendarizzazione semestrale, gli uffici, di norma, predispongono e trasmettono al Segretario Generale le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, con i relativi allegati, nei 10 giorni precedenti la data prevista per la seduta di Consiglio comunale. Gli stessi atti verranno successivamente trasmessi alla Presidenza del Consiglio per l'inserimento all'O.d.G. nei tempi, come normati.
4. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio con le modalità previste dalla legge, quando lo richiedano il Sindaco o almeno un quinto dei consiglieri.
5. Le sedute del consiglio comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale.
6. Il consiglio può riunirsi eccezionalmente in luogo diverso a discrezione del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei presidenti di gruppo.
7. L'ordine del giorno prevede l'ora di inizio della seduta del consiglio e, di norma, le sedute hanno la durata massima di sei ore. Qualora l'ordine del giorno non sia esaurito, il consiglio si intende riconvocato per il giorno successivo alla stessa ora, per la trattazione degli argomenti già iscritti all'ordine del giorno. Il presidente può valutare la possibilità di un prolungamento dell'orario della seduta, in tal caso mette in votazione la proposta.

ART. 27 - Procedura delle convocazioni

1. Il presidente convoca i consiglieri con avvisi inviati per via telematica nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco delle proposte di delibera da trattarsi, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima. Per le sedute urgenti l'avviso deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima, fatti salvi i casi di straordinaria urgenza per i quali è consentita la convocazione del consiglio in tempo reale, indicando i motivi dell'urgenza.

3. Nel caso si renda necessario inserire all'ordine del giorno delle sedute ordinarie delibere aggiuntive, queste devono avere carattere di urgenza. In tal caso è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco e la motivazione in ordine ai caratteri dell'urgenza, venga notificato almeno ventiquattro ore prima la seduta del consiglio.

4. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta ordinaria, urgente o straordinariamente urgente del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario generale essere pubblicato all'albo pretorio informatico negli stessi termini della convocazione del consiglio comunale. L'avviso di convocazione deve essere altresì trasmesso ai componenti la giunta comunale.

5. Unitamente all'avviso di convocazione, vengono trasmesse le proposte di delibera nonché i relativi allegati, mentre gli eventuali elaborati restano a disposizione presso l'ufficio di segreteria generale. A titolo esemplificativo, si considerano elaborati: le planimetrie, i progetti tecnici, gli estratti contabili e le fonti normative.

ART. 28 - Funzioni deliberative

1. Il consiglio comunale ha funzioni deliberative sulle seguenti materie:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, ad eccezione di quelli attribuiti alla giunta dall'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne

costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- n) verifica annuale dell'attuazione delle linee programmatiche del sindaco e dei singoli assessori, per la concertazione degli adeguamenti che si rendessero necessari. All'uopo, il presidente del consiglio convoca apposita seduta ove il sindaco e gli assessori riferiscono sullo stato di attuazione del programma e dei progetti da realizzare nel corso del mandato e su quant'altro attribuito ad esso da leggi o atti aventi forza di legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti previsti dal precedente comma, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 29 - Apertura e validità delle adunanze

1. All'ora stabilita per la riunione, il presidente, unitamente al segretario, si reca nella sede deputata all'adunanza.

2. Il presidente, prima di dichiarare aperta la seduta, sia essa di prima o di seconda convocazione, ne accerta la validità verificando che il numero dei consiglieri presenti corrisponda ad almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare al tal fine il sindaco nel numero legale previsto dalla legge.

3. All'uopo il presidente, assistito per la verbalizzazione dal segretario generale, procede all'appello dei consiglieri. Ove non si raggiunga il numero legale, trascorsi sessanta minuti dall'orario fissato per la convocazione, il presidente dichiara deserta la seduta.

4. E' in facoltà del presidente, anche in carenza del numero legale, dichiarare aperta la seduta per la sola trattazione di interrogazioni, sempre che sia presente, oltre che al consigliere proponente l'interrogazione, il sindaco o l'assessore delegato per la materia.

5. In apertura della seduta consiliare, subito dopo l'appello, è in facoltà dei consiglieri, contenendo il proprio intervento nel termine di dieci minuti, porre questioni contingenti ed indifferibili di rilevanza pubblica e chiedere al presidente ed alla giunta di pronunciarsi sulle questioni sollevate. E' facoltà del presidente avviare la discussione sull'argomento proposto.

6. Il sindaco o l'assessore interessato risponderà nel corso della seduta alle questioni sollevate, contenendo l'intervento nel termine di dieci minuti.

ART. 30 - Procedure per la seconda convocazione

1. Quando in seguito alla convocazione del consiglio non possa farsi luogo a deliberazioni per mancanza del numero legale, ne è dato atto a verbale, con indicazione dei consiglieri presenti.

2. E' seduta di seconda convocazione, per oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella immediatamente successiva alla seduta dichiarata deserta.

3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione deve essere comunque notificato, nei modi indicati dal regolamento, ai soli consiglieri non presenti nella prima seduta dichiarata deserta.

ART. 31 - Sedute pubbliche

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi contemplati nell'articolo seguente e quelli in cui, con deliberazione consiliare motivata, sia altrimenti stabilito.

2. I provvedimenti concernenti persone fisiche e che non involgano apprezzamenti sulla condotta, sui loro meriti o demeriti, nonché i provvedimenti riguardanti la materia elettorale, sia che si tratti di liste o di discussioni sulle elezioni o sulla decadenza dei consiglieri per qualunque causa, sono adottati in seduta pubblica, ma a votazione segreta.

ART. 32 - Sedute segrete

1. La seduta del consiglio non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone fisiche e/o giuridiche che involgano apprezzamenti sulla loro condotta, sui loro meriti o demeriti.

2. In tal caso lo scrutinio deve eseguirsi a votazione segreta, dandone atto a verbale.

ART. 33 - Affari per la cui trattazione è richiesto un determinato numero di presenti o per la cui approvazione è richiesto un determinato numero di voti favorevoli

1. Le modifiche allo statuto sono apportate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e la modifica statutaria è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le deliberazioni del consiglio comunale aventi ad oggetto la contrazione di mutui devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, al momento della votazione.

3. Medesima maggioranza è richiesta quando si adottino deliberazioni vincolanti il comune per un periodo superiore o pari al biennio; nell'ultimo anno di consiliatura la maggioranza richiesta è quella del primo comma.

4. Per l'assunzione in gestione diretta di un pubblico servizio o per la conduzione in economia di servizi contemplati dalla legge sulle municipalizzazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 34 - Computo del numero legale per la validità delle adunanze in casi particolari

1. Nel numero legale fissato per la validità delle adunanze del consiglio comunale non devono computarsi i consiglieri presenti quando si deliberi su

questioni nelle quali gli stessi, i congiunti, i loro parenti e/o affini fino al quarto grado civile, vi abbiano interesse.

2. I consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 35 - Elezione del Sindaco, nomina della Giunta e prima convocazione della seduta consiliare

1. Il sindaco, rappresentante dell'amministrazione comunale, fa parte integrante del consiglio comunale, a cui partecipa come componente.

2. Le modalità di elezione del sindaco e di nomina della giunta sono disciplinate dalla legge e dal vigente statuto.

3. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, nel caso di surrogazione, dalla data in cui il consiglio adotta la prescritta deliberazione.

4. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. per la circostanza è convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente e dei due vice presidenti del consiglio comunale.

5. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente comunicato al prefetto.

6. Nella prima seduta il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti;
- giuramento del sindaco;
- elezione del presidente del consiglio;
- comunicazione dei componenti della giunta;
- elezione commissione elettorale comunale;
- nomina commissione comunale per la formazione e aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

7. Entro e non oltre la seconda seduta il sindaco presenta le linee programmatiche e di governo.

ART. 36 – Organo di revisione economica

1. I revisori dei conti sono nominati con le procedure di legge. Il consiglio comunale può richiedere a chiarimento l'intervento dei revisori in aula.

ART. 37 - Designazione degli scrutatori

1. All'inizio della seduta, il presidente procede alla designazione di tre scrutatori tra i consiglieri comunali presenti. Di norma spettano due scrutatori alla minoranza e uno alla maggioranza.

ART. 38 - *Richiesta di verifica del numero legale*

1. Il presidente non è tenuto, durante la seduta, a verificare la sussistenza del numero legale per la validità della seduta stessa, a meno che alcuno dei consiglieri, prima della votazione, avanzi espressa richiesta, anche verbale, in tal senso. Ove il presidente accerti la mancanza del numero legale, la seduta di 1^a convocazione del consiglio comunale viene dichiarata sciolta. La seduta di 2^a convocazione si terrà nel giorno e nell'ora già fissati, per quei punti dell'o.d.g. che non è stato possibile trattare a causa della sopravvenuta mancanza del numero legale e non per quelli rinviati o ritirati.

2. Qualora venga a mancare il numero legale, il presidente può sospendere la seduta per un tempo non superiore a dieci minuti, trascorso il quale, senza che si sia ricostituito il numero legale, dichiara sciolta la seduta.

ART. 39 - *Ordine della discussione*

1. I consiglieri che intendono parlare in merito ad una proposta iscritta all'ordine del giorno, devono farne richiesta al presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.

2. I consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendosi all'intero consiglio.

ART. 40 - *Regolamentazione degli interventi*

1. La proposta di delibera è illustrata dal sindaco o dall'assessore competente, nel termine di quindici minuti decorrenti dalla facoltà di parola concessa dal presidente del consiglio.

2. Ogni consigliere iscritto a parlare sulla proposta dispone di un tempo pari a dieci minuti.

3. E' permessa la cumolazione dei tempi qualora il gruppo o la federazione dei gruppi intenda intervenire per il tramite di un solo consigliere; in tal caso questi avrà a disposizione il suo tempo, oltre alla metà della somma dei tempi previsti per i restanti componenti del gruppo o della federazione dei gruppi.

4. La risposta ad ogni intervento resa dal sindaco e/o dall'assessore è contenuta in un tempo determinato dalla sommatoria dei tempi di intervento sull'argomento di ciascun consigliere e, comunque, non oltre i trenta minuti complessivi.

5. Il presidente, se del caso, sentita la conferenza dei presidenti di gruppo, può stabilire di volta in volta diverse modalità di regolamentazione degli interventi, in deroga alle previsioni del presente articolo.

ART. 41 - *Divieto di interruzioni e divagazioni*

1. Nessun consigliere può parlare più di una volta nella stessa discussione, salvo che per mere precisazioni ritenute tali dal presidente.

2. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e pertanto non sono ammesse divagazioni.

3. A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne che al presidente per un richiamo al regolamento.

ART. 42 - Interdizione della parola

1. Se il presidente ha per due volte richiamato un oratore ad attenersi all'argomento in discussione e questi continui a discostarsene, può interdirlgli la parola per il resto della seduta sull'argomento.

ART. 43 - Richiesta della parola per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta, ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da un altro consigliere o altro oratore.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente del Consiglio comunale valuta se il fatto sussiste o meno.

3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 3 minuti.

4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o altro oratore che l'hanno provocato.

ART. 44 - Precedenza dei richiami al regolamento, all'ordine del giorno ed alla priorità di una votazione

1. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione in discussione.

2. Il presidente concede la parola al richiamante per un tempo massimo di cinque minuti, dopo di che possono parlare un oratore contro ed uno in favore per non più di 5 minuti ciascuno, avendo riguardo alla priorità di prenotazione.

3. La decisione del consiglio, ove occorra, avviene su proposta del Presidente.

ART. 45 - Proposizione di questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento allo stato non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da uno o più consiglieri, con facoltà di illustrare le motivazioni nel termine massimo di cinque minuti ciascuno, prima che inizi la discussione sull'argomento.

2. Sulle questioni pregiudiziali il consiglio decide senza discussione né dichiarazioni di voto.

ART. 46 - Ordine delle proposte da deliberare. Assenso tacito del Consiglio

1. Il presidente stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del consiglio iscrivendo nell'ordine del giorno dei lavori prima le eventuali proposte di discussione dell'autorità governativa, poi quelle del sindaco e/o della giunta, quindi le proposte e

le mozioni dei consiglieri in ordine di presentazione, ed infine quelle di iniziativa popolare.

2. Le proposte e le mozioni sono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso in cui sono enunciate nell'avviso di convocazione.

3. L'ordine del giorno può essere invertito quando il presidente o un consigliere ne faccia proposta e questa non incontri opposizione. in caso di opposizione decide il consiglio.

4. L'ordine dei lavori per ciascuna seduta consiliare è fissato dal presidente in base agli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed alle materie da trattare.

5. Il Presidente, di norma, prima della seduta convoca la conferenza dei presidenti di gruppo consiliari per acquisire il parere sul programma stabilito e concordare eventuali variazioni.

6. Nella conferenza dei presidenti di gruppo si può concordare il programma riguardante una o più sedute di consiglio comunale.

7. In apertura di seduta il presidente comunica all'assemblea gli accordi raggiunti nella conferenza dei presidenti di gruppo.

ART. 47 - Ordine di discussione delle controproposte

1. Si considerano controproposte quelle che, ferma restando la premessa, hanno carattere alternativo alla proposta in discussione. Le controproposte sono presentate dai soggetti di cui all'articolo precedente e devono essere portate a conoscenza dei consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono e non possono essere discusse, se non dopo che queste ultime siano state respinte o ritirate.

ART. 48 - Consegna al Presidente degli emendamenti

1. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e rimessi al presidente per la lettura in aula, prima che sia dichiarata aperta la votazione sulla delibera in esame.

2. Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazione, il segretario generale deve esprimersi sulla necessità di richiedere nuovamente i pareri di legge. L'approvazione di un emendamento sul quale devono essere acquisiti i pareri di cui sopra, comporta la sospensione della votazione sul testo finale della deliberazione, fino all'acquisizione di detti pareri.

ART. 49 - Rinuncia all'emendamento

1. Se un consigliere rinuncia al suo emendamento o sottoemendamento, ogni altro consigliere può farlo proprio e continuare la discussione sul punto.

ART. 50 - Discussione degli articoli, capitoli o voci

1. Esaurita la discussione generale, ove trattasi di proposta composta di diversi articoli, capitoli o voci, il consiglio può procedere alla votazione, ovvero passare alla discussione dei singoli articoli, capitoli o voci.

2. In ogni caso ciascun consigliere ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono letti secondo l'ordine di presentazione, ad iniziare da quelli abrogativi, per proseguire con quelli modificativi e per ultimare con quelli integrativi; o secondo quell'ordine che il presidente reputi opportuno per la discussione.

ART. 51 - Dichiarazioni di voto e ordine delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto, salve le eccezioni previste dal presente regolamento.

2. Il tempo concesso per le dichiarazioni è di cinque minuti per ciascun rappresentante di gruppo consiliare o di federazione dei gruppi.

3. Qualora un consigliere comunale voglia dichiarare voto diverso da quello espresso dal gruppo di appartenenza, ha diritto, per la propria dichiarazione in dissenso, allo stesso tempo di cinque minuti.

4. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il consiglio ritenga necessario procedere alla votazione per singoli articoli, capitoli o voci.

5. Quando siano stati proposti emendamenti, precede la votazione sugli emendamenti stessi, secondo l'ordine di cui all'art. 50. È sempre ammessa la votazione per parti separate.

6. I sottoemendamenti sono votati prima degli emendamenti; gli emendamenti proposti dai singoli consiglieri sono votati prima di quelli proposti dalle commissioni.

ART. 52 - Correzioni di forma

1. Durante la discussione di una proposta di deliberazione, fatto salvo il divieto di interruzione, sia i consiglieri che gli assessori possono richiamare l'attenzione del presidente del consiglio in ordine alle correzioni di forma che si rendessero opportune, proponendo le necessarie modificazioni. Il presidente, sentito il proponente, ha facoltà di porre in votazione la modificazione o di recepirla.

ART. 53 - Chiusura della discussione generale

1. Quando su un qualsiasi argomento in discussione non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione stessa.

2. Chiusa la discussione, è in diritto del sindaco e/o dell'assessore competente replicare sull'argomento in discussione. Comunque entrambi gli interventi devono essere contenuti nei termini di cui all'art. 40.

ART. 54 - Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto è normalmente palese e si effettua per alzata di mano, per appello nominale o per mezzo di idonea strumentazione elettronica.

2. Le deliberazioni concernenti persone fisiche o giuridiche si votano a scrutinio segreto.

3. Possono altresì votarsi a scrutinio segreto quelle deliberazioni per le quali vi sia motivata richiesta in tal senso, anche avanzata da un singolo consigliere.

4. Si procede a votazione per scrutinio segreto per le proposte di deliberazione che prevedono detta forma di votazione all'atto del loro inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio comunale.

ART. 55 - Controprova della votazione per alzata di mano

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se la richiesta è avanzata anche da un solo consigliere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

2. Quando il presidente reputi dubbio il risultato, ordina il rinnovo della votazione.

3. Il controllo della votazione è effettuato da tre scrutatori nominati dal presidente all'inizio di ogni seduta.

ART. 56 - Procedura della votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il presidente indica il significato del sì o del no e fa procedere all'appello dei consiglieri secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi.

2. Il segretario e gli scrutatori prendono nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni, e li comunicano al presidente.

ART. 57 - Procedura della votazione per scrutinio segreto

1. Lo scrutinio segreto si attua, a seconda dei casi, per mezzo di schede o con procedimento elettronico.

2. Quando alla votazione si procede per mezzo di schede, il presidente fa consegnare a ciascun consigliere una scheda bianca, avvertendo del numero massimo di indicazioni che vi possono essere iscritte. Indi ordina la "chiamata" e ciascun consigliere si reca al banco della presidenza per depositare nell'urna la propria scheda.

3. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza del segretario e dei tre scrutatori, procede allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.

4. Le indicazioni che fossero eventualmente contenute nella scheda oltre il numero consentito, si avranno come non scritte, a cominciare, nell'ordine di scritturazione, dalla prima esuberante.

5. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre la rinnovazione.

ART. 58 - Divieto di parola e proclamazione dell'esito della votazione

1. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso.

2. Terminata ogni votazione, il presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne proclama l'esito.

ART. 59 - *Approvazione delle deliberazioni*

1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate quando raccolgono la maggioranza di voti favorevoli dei consiglieri presenti, salvo che la legge, lo statuto o il presente regolamento prescrivano una maggioranza speciale.

2. Ai fini della determinazione della maggioranza necessaria per l'approvazione delle deliberazioni consiliari, nel computo dei presenti sono in ogni caso considerati i consiglieri che, dichiarando di non partecipare alla votazione, tuttavia non lasciano l'aula consiliare prima della votazione stessa.

3. In caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari, la proposta si intende non approvata; la stessa può essere rimessa in votazione nel corso di altra seduta.

4. Il risultato della votazione del consiglio è proclamato dal presidente con la formula "il consiglio approva" o "il consiglio non approva".

ART. 60 - *Proposte ritirate*

1. Le proposte di deliberazione presentate al consiglio comunale possono essere ritirate dal proponente previa motivazione. Al ritiro delle proposte non farà seguito alcun dibattito in aula.

ART. 61 - *Gli Assessori comunali*

1. Gli assessori comunali non partecipano alle votazioni del consiglio comunale, ma riferiscono solo in ordine agli atti precedenti la formazione della volontà del consiglio stesso e perciò la loro presenza non concorre a formare il numero legale della seduta consiliare.

2. Essi partecipano obbligatoriamente quali relatori, salvo delega, alle illustrazioni che riguardano il loro ufficio.

3. Gli assessori hanno il dovere di astenersi da ogni intervento nelle materie in cui si ravvisi un conflitto di interessi, così come previsto per gli stessi consiglieri comunali nel presente regolamento.

ART. 62 - *Comunicazioni al Consiglio delle deliberazioni adottate dal Commissario straordinario*

1. Ove all'amministrazione comunale sia stato per un certo tempo preposto un commissario straordinario, le deliberazioni del commissario con i poteri del consiglio devono essere comunicate al consiglio comunale nella sua prima adunanza.

TITOLO VI PRESIDENZA

ART. 63 - Ufficio di Presidenza

1. Il presidente e i due vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza, che coadiuva le funzioni istituzionali demandate al presidente stesso.

2. Il presidente deve procedere alla nomina dei due vicepresidenti entro la seconda seduta utile e darne comunicazione al Consiglio comunale, come previsto all'art. 23, comma 2, dello statuto comunale vigente.

3. I vicepresidenti restano in carica per l'intero periodo di durata della consiliatura, salvo che il presidente proceda alla revoca motivata di uno o di entrambi.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio di presidenza sono assicurate risorse umane e strumentali. Il presidente del consiglio, sentiti i vice presidenti, indica il personale, organico all'amministrazione, da assegnare all'incarico e richiede al sindaco che, in carenza, siano stipulati appositi contratti esterni.

5. Oltre alle funzioni istituzionali, l'ufficio di presidenza provvede alla divulgazione, attraverso un periodico istituzionale, delle proposte ed iniziative più importanti assunte dal consiglio comunale, come da regolamento della comunicazione.

6. Le riunioni dell'ufficio di presidenza non sono pubbliche, di ogni seduta deve essere redatto un verbale anche in forma sintetica, che deve essere firmato dai presenti alla fine di ogni riunione.

ART. 64 - Presidenza delle sedute

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente.

2. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal presidente vicario nominato dal presidente stesso tra i consiglieri di minoranza.

3. In caso di impedimento del presidente vicario, le relative funzioni sono svolte da altro vice presidente nominato dal presidente del consiglio fra i consiglieri comunali di maggioranza.

ART. 65 - Potere discrezionale del Presidente

1. Il presidente è investito della funzione di mantenere l'ordine, di assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché la regolarità della discussione.

2. Il presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti nell'ordine prestabilito, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la facoltà di parola, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni, assistito dagli scrutatori che devono essere designati all'inizio di ogni seduta dallo stesso presidente.

3. Il presidente ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza per gravi ragioni di ordine pubblico.

ART. 66 - *Disciplina dei Consiglieri*

1. Il presidente formula un *richiamo verbale* al consigliere che turba l'ordine o pronuncia espressioni sconvenienti.
2. Il consigliere richiamato può tuttavia fornire spiegazioni al consiglio nel termine di tre minuti.
3. Il presidente dispone l'*esclusione* del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta, qualora un secondo richiamo all'ordine non sortisca alcun effetto.
4. L'esclusione è comunque disposta dal presidente qualora un consigliere provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascenda ad oltraggio o vie di fatto; all'uopo, il presidente può avvalersi dell'ausilio delle forze dell'ordine presenti, per accompagnare l'escluso fuori dall'aula.

ART. 67 - *Disciplina delle sedute*

1. Nessuna persona può aver accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata al consiglio, oltre al segretario generale, o a chi legittimamente lo sostituisce per assenza o impedimento, agli impiegati e agli uscieri addetti al servizio. Potrà (a seconda delle esigenze delle materie in discussione) essere ammessa la presenza e l'eventuale intervento di persone esterne al consiglio, previa autorizzazione del presidente che ne valuta l'opportunità.
2. Le registrazioni o trasmissioni audio e video del consiglio comunale devono essere autorizzate dal presidente del consiglio comunale, nel rispetto del relativo regolamento.

ART. 68 - *Disciplina del pubblico*

1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, devono rimanere in silenzio, astenendosi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione.
2. Il presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga allontanato dall'auditorio chiunque sia causa di disordini.
3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni del presente articolo, o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il presidente può ordinare che sia sgomberata l'aula o quella parte di aula in cui il pubblico non si mantenga disciplinato e dove l'ordine sia stato turbato.
4. Permanendo la turbativa dell'ordine, è in facoltà del presidente disporre la prosecuzione dei lavori a porte chiuse.
5. Nell'aula o nella parte di aula fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi.

ART. 69 - *Misure d'ordine e di polizia nell'aula consiliare*

1. Nella parte dell'aula riservata al pubblico, i poteri di ordine spettano al presidente, che li esercita valendosi discrezionalmente dell'assistenza degli agenti di polizia municipale.

2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al consiglio se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa, o tolta, la seduta.

TITOLO VII

INTERROGAZIONI, MOZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DEI CONSIGLIERI

ART. 70 - Facoltà di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione dei Consiglieri

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni su argomenti che interessano anche indirettamente l'attività del comune.

2. Le proposte di deliberazione, di iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri, sono depositate presso la segreteria dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale e trasmesse da questa, entro 15 giorni, al segretario generale, al presidente del consiglio comunale, al sindaco, all'assessore competente e al dirigente dell'ufficio competente e, qualora avente rilievo contabile-finanziario, al dirigente dell'ufficio di ragioneria, per i pareri di regolarità tecnica e contabile da allegare alla proposta di deliberazione.

3. L'ufficio competente entro il termine di 15 giorni provvede quindi a trasmettere la proposta alla relativa commissione consiliare permanente che ne effettua l'esame entro 60 giorni. Qualora la commissione necessiti di una maggioranza temporale, la stessa comunicherà al presidente del consiglio ed ai consiglieri proponenti tale necessità, motivandola e comunicando formalmente il prolungamento temporale necessario per la valutazione della proposta. Effettuato l'esame, la proposta viene trasmessa alla segreteria dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, affinché il presidente la ponga all'ordine del giorno.

ART. 71 - Contenuto e forma delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco, alla giunta e, a pena di inammissibilità, per conoscenza al presidente del consiglio, per verificare: se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su fatti determinati sia pervenuta al sindaco o alla giunta; se tale informazione sia esatta; se la giunta o il sindaco intendano comunicare al consiglio determinati fatti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione comunale.

2. L'interrogazione è presentata per via telematica, senza motivazione e deve recare la forma di risposta preferita, verbale o scritta, sotto comminatoria di inammissibilità. In ogni caso, della risposta si dà atto in consiglio comunale.

ART. 72 - Iscrizione delle Interrogazioni nell'ordine del giorno dei lavori

1. Le interrogazioni sono inserite all'ordine del giorno dei lavori della prima adunanza consiliare, secondo il loro ordine di protocollo, esclusivamente se pervenute entro 6 giorni liberi prima della data fissata.

2. Ove il consigliere interrogante sia assente ingiustificato al momento della chiamata all'illustrazione dell'oggetto dell'interrogazione, per due sedute consecutive, l'interrogazione stessa si intenderà rinunciata.

3. La conferenza dei presidenti di gruppo può disporre che determinate sedute siano dedicate in tutto o in parte allo svolgimento di interrogazioni.

4. La trattazione delle interrogazioni in aula deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione e comunque entro la prima seduta utile, salvo motivate giustificazioni dell'assessore al consigliere interrogante e comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

5. La trattazione verbale delle interrogazioni motivatamente urgenti e ritenute tali dal presidente del consiglio, avviene nella prima seduta utile del consiglio comunale.

ART. 73 - Risposta alle interrogazioni

1. Il presidente dà o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno dei lavori. La giunta e per essa il competente assessore, risponde immediatamente, eccetto che dichiarare, previa motivazione, di dover differire la risposta.

2. In quest'ultimo caso indica il termine entro il quale darà la risposta.

ART. 74 - Replica alle dichiarazioni della Giunta su interrogazioni

1. Le dichiarazioni della giunta, verbali o scritte, su ciascuna interrogazione, possono dar luogo a replica dell'interrogante soltanto per dichiarare se egli sia o meno soddisfatto, nel tempo di cinque minuti.

ART. 75 - Carattere d'urgenza delle interrogazioni

1. Il carattere d'urgenza di una interrogazione, ancorché motivato dal consigliere interrogante, viene confermato dal presidente del consiglio, sentita la conferenza dei presidenti di gruppo, ove i tempi lo consentano. Qualora questi non ritenga sussistere detto carattere, ne dà succinta motivazione in calce all'atto dell'interrogazione.

ART. 76 - Risposta scritta alle interrogazioni

1. Nel presentare un'interrogazione, il consigliere dichiara se intenda avere risposta scritta. In questo caso, entro i termini previsti dalla legge, la giunta, e per essa il competente assessore, dà risposta scritta all'interrogante e la comunica al presidente. La risposta scritta è inserita nel processo verbale delle sedute.

2. La giunta, o per essa il competente assessore, risponde alle interrogazioni entro il termine di trenta giorni dalla loro presentazione al protocollo. Trascorso tale termine, la giunta o il competente assessore ha l'obbligo di dare risposta scritta al consigliere interrogante.

ART. 77 - Trattazione delle interrogazioni

1. Tanto su richiesta del presidente come dei consiglieri interessati, e sempre che il consiglio lo consenta, le interrogazioni relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, sono svolte contemporaneamente.

2. Può essere fissata una seduta straordinaria del consiglio per la trattazione delle interrogazioni non esaurite nelle sedute precedenti e per le quali non ricorrano ragioni speciali di rinvio, salvo quanto previsto all'art. 29, quarto comma.

ART. 78 - Contenuto e forma delle mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto al sindaco ed al presidente del consiglio, diretto a promuovere un'ampia discussione su un argomento di particolare importanza, che abbia o meno già formato oggetto d'interrogazione e allo scopo di stimolare l'attività deliberativa della giunta e del consiglio.

2. Essa è presentata per iscritto.

ART. 79 - Inserzione delle mozioni nell'ordine del giorno dei lavori

1. Le mozioni sono inserite all'ordine del giorno dei lavori della prima adunanza consiliare, secondo il loro ordine di protocollo, esclusivamente se pervenute entro 6 giorni liberi prima della data fissata.

2. Possono essere portate in discussione le mozioni pervenute successivamente, il cui carattere di urgenza sia stabilito a discrezione del Presidente del Consiglio comunale, sentita, ove possibile, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. È possibile presentare una mozione straordinaria urgente esclusivamente su un fatto accaduto nelle 24 ore precedenti la seduta consiliare. In tal caso il Presidente, fatta distribuire all'Aula copia della mozione, pone in votazione la discussione della stessa.

ART. 80 - Ritiro delle mozioni

1. Dopo la lettura di una mozione, questa non può essere ritirata se tre o più consiglieri si oppongono al ritiro.

ART. 81 - Discussione di mozioni relative a fatti o argomenti identici o connessi

1. Qualora siano state presentate più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, queste sono oggetto di una sola discussione.

2. In questo caso, se in conseguenza di quanto stabilito nel comma precedente una o più mozioni sono ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.

ART. 82 - *Precedenza delle mozioni sulle interrogazioni*

1. Nell'ordine del giorno dei lavori le mozioni hanno la precedenza sulle interrogazioni. Qualora all'ordine del giorno siano iscritte mozioni ed interrogazioni sullo stesso oggetto, gli interroganti possono rinunciare alle loro interrogazioni e sono iscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate.

ART. 83 - *Discussione delle mozioni*

1. Il presidente dà o fa dare lettura delle mozioni iscritte all'ordine del giorno dei lavori. La lettura, con relativa illustrazione della mozione, non deve superare il tempo di dieci minuti.

2. Ogni gruppo dispone di un tempo pari a cinque minuti, più un minuto per ogni suo componente. Il sindaco dispone di un tempo pari a cinque minuti più un minuto per ogni componente della giunta .

3. Il tempo concesso per dichiarazione di voto ad ogni gruppo è pari a tre minuti; un consigliere che voglia dichiarare un voto contrario al proprio gruppo ha diritto allo stesso tempo.

4. Nel caso in cui il presentatore della mozione, senza giustificazione, non risulti presente in aula per due sedute consecutive del consiglio, la mozione si intende ritirata, salva la previsione dell'art. 80.

TITOLO VIII

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

ART. 84 - *Funzioni di Segretario*

1. Il segretario generale svolge in sede di consiglio comunale compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza; l'espletamento delle suddette funzioni avviene per il tramite del presidente del consiglio.

3. Il segretario generale cura inoltre la verbalizzazione delle sedute consiliari e provvede agli adempimenti ai fini della pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate dall'organo consiliare.

4. Della nomina del segretario generale è data tempestiva comunicazione al consiglio comunale a cura del sindaco. In caso di assenza od impedimento del segretario generale, le relative funzioni sono svolte dal vice segretario generale.

5. Nel caso in cui il segretario generale sia legalmente impedito a partecipare per talune deliberazioni ed occorra dunque provvedere alla sua temporanea sostituzione, il presidente, in assenza del vice segretario generale, può chiamare a verbalizzare un consigliere comunale.

ART. 85 - Compilazione e contenuto dei processi verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti dal segretario generale; devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della proposta di delibera se non è stata modificata dal consiglio e della parte dispositiva delle deliberazioni, nonché il numero di voti resi pro e contro per ogni proposta, oltre agli astenuti.
2. Dai verbali deve farsi constare se le discussioni o deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata seguita.
3. I verbali devono contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
4. Per assicurare una più completa verbalizzazione, la segreteria si avvale di attrezzature di registrazione magnetica o di idonea strumentazione elettronica.

ART. 86 - Sottoscrizione dei verbali

1. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente del consiglio comunale e dal segretario generale, o da coloro che per legge sono deputati a sostituirli nelle rispettive funzioni.

ART. 87 - Redazione, stampa e deposito degli atti consiliari

1. Tutti gli atti e provvedimenti del consiglio sono redatti e depositati nell'archivio del comune a cura dell'ufficio del segretario generale.

ART. 88 - Deposito delle proposte presso il Segretario Generale

1. Le proposte possono essere sottoposte a deliberazione solo se depositate presso il segretario generale con tutti gli allegati necessari per essere esaminate, contestualmente alla data di convocazione del consiglio.
2. All'inizio della seduta, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze.

TITOLO IX

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

ART. 89 - Nomina del Consiglio di Amministrazione delle Aziende speciali

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali per la gestione di servizi pubblici comunali.
2. Il consiglio di amministrazione, nella composizione fissata dallo statuto comunale, e il presidente delle aziende speciali, sono nominati dal sindaco al di fuori del consiglio comunale e della giunta, tra soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e siano forniti di esperienza specifica; durano in carica fino

alla scadenza del mandato del sindaco e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato.

3. Spetta al consiglio comunale, a mezzo di apposito regolamento, fissare gli indirizzi e gli obiettivi finali delle aziende speciali, affinché la loro attività sia rigorosamente informata a criteri di efficienza ed economicità.

4. La commissione speciale di garanzia e controllo controlla e garantisce che la gestione delle aziende speciali sia conforme agli indirizzi generali deliberati.

ART. 90 - Compiti del Consiglio comunale nei confronti delle Aziende

1. Spetta al consiglio comunale, con apposita deliberazione:

- a) approvare lo statuto dell'azienda;
- b) approvare i criteri di designazione e nomina del consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore dell'azienda.

ART. 91 – Istituzioni

1. Le istituzioni vengono costituite nei modi e termini del vigente statuto comunale. Alla commissione speciale di garanzia e controllo spetta di promuovere nei confronti delle istituzioni, iniziative di indagine e vigilanza - secondo le norme del presente regolamento e delle leggi vigenti - onde accertare la conformità dell'attività svolta alle finalità loro assegnate.

ART. 92 – Proroga e decadenza dai mandati

1. I componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni restano in carica fino all'insediamento dei loro successori, anche quando sia trascorso il termine del loro mandato.

2. Qualora il presidente o taluno dei consiglieri di amministrazione vengano sostituiti nel corso del mandato, il sostituto resta in carica solo per il periodo di completamento dello stesso mandato.

3. I componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni possono essere revocati dalla carica con provvedimento motivato del sindaco, nel rispetto del regolamento consiliare.

TITOLO X NORME TRANSITORIE

ART. 93 - Entrata in vigore

1. A seguito della sua approvazione, il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio informatico ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia, in particolare il regolamento approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 28 del 26 marzo 2002, e comunque tutte le norme in contrasto con le presenti disposizioni regolamentari.

3. Il presente regolamento è composto da n. 93 articoli, oltre all'indice.
